

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRETTI ROBERTO

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 23/12/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli altri oneri pagati al momento dell'erogazione, da parte dell'intermediario resistente, di un finanziamento contro cessione del quinto della pensione, quota non goduta in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata in € 437,00, oltre spese legali.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato, tra l'altro che:

- le commissioni finanziarie avevano remunerato l'attività di promozione e collocamento posta in essere dalla rete distributiva, avevano natura *upfront* e non potevano pertanto essere rimborsate, essendo state integralmente corrisposte all'agente/mediatore;
- le spese di riscossione rate erano state rimborsate alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- le spese di assistenza difensiva non erano rimborsabili.

Ciò premesso, l'intermediario ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO



Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con la sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18 richiamata dalla parte ricorrente, ha stabilito che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 26525/19 ha aggiornato il proprio precedente orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (*costi up front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *"che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale"*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014);
- non sono rimborsabili le imposte.

Venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

- devono invece considerarsi oneri *recurring* e, quindi, rimborsabili in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014), le "commissioni finanziarie", dato esse sono destinate a remunerare anche attività da svolgersi per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- la quota non maturata delle "spese di riscossione rata" è già stata rimborsata dall'intermediario, facendo applicazione del criterio *pro rata temporis* sopra richiamato.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste della parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.679,93	Tasso di interesse annuale	8,95%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	135,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/10/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,22%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione finanziaria- costi fissi di istruttoria e collocamento				729,00	Recurring	60,00%	437,40	0,00	437,40
Spese riscossione datore di lavoro				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
								TOTALE:	437,40

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

9725,33

Tutto ciò premesso e considerato che

- non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali, dato il carattere seriale del ricorso, che non richiede una complessa attività di difesa (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498/2012);
- le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il procedimento davanti all'ABF emanate il 12/08/2020 ed entrate in vigore il 01/10/2020 prevedono che "gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)" (cfr. Sezione VI, par. 3, nota 3);

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 437,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA